REGOLAMENTO (CEE) N. 420/83 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2007/82 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi ;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 341/82 (3) della Commissione, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione in alcune regioni della Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Cina in attesa dei risultati delle consultazioni avviate ;

considerando che dette consultazioni hanno consentito di giungere ad un risultato reciprocamente accettabile e che in conseguenza è opportuno stabilire limiti quantitativi definitivi per i prodotti della categoria 91 per il periodo 1982/1983, abrogando il limite quantitativo provvisorio ;

considerando che le quantità di prodotti in questione esportate dalla Cina tra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotte dai limiti quantitativi rispettivamente stabiliti per il 1982 o per il 1983 a seconda della data di spedizione delle merci ;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importazione nel Benelux dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Sono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso il Benelux prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1982 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dai limiti quantitativi rispettivamente stabiliti per gli anni 1982 o 1983 a seconda della data di spedizione delle merci. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso il Benelux dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette al sistema del duplice controllo previsto all'articolo 1 dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3061/79.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 341/82 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

(1) GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 44 del 16. 2. 1982, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1983.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
							1982	1983
91	62.04 A II B II		Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio :	Cina	BNL	Tonnellate	100	105
		62.04- 23 ; 73	Tende					